

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.



PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2025

PREMESSA

La presente procedura in materia di *Internal Dealing* (la “**Procedura**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A. (la “**Società**” o l’“**Emittente**”) in conformità a quanto disposto dall’articolo 19 del MAR, dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 al fine di disciplinare i flussi informativi inerenti alle operazioni effettuate – anche per il tramite di interposta persona – dai Soggetti *Internal Dealing* (come *infra* definiti) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari della Società, gli Strumenti Finanziari Derivati, gli Strumenti Finanziari Collegati (come *infra* definiti).

La presente versione della Procedura trova applicazione a far data dall’ammissione alle negoziazioni degli Strumenti Finanziari sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da una delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa *price sensitive*, delle comunicazioni c.d. *Internal Dealing* e di informazione societaria previste dal MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro tempore* applicabili (la “**Normativa Internal Dealing**”).

Sommario

Sezione I – Definizioni e disposizioni generali	4
1. Scopo e campo di applicazione	4
2. Riferimenti	4
3. Definizioni	4
Sezione II – Disciplina dell’Internal Dealing.....	7
4. Identificazione dei Soggetti Internal Dealing	7
5. Individuazione delle Operazioni Rilevanti MAR.....	7
5.1 Identificazione delle Operazioni Rilevanti MAR	7
5.2 Esclusioni	7
5.3 Disposizioni di coordinamento	8
6. Funzioni del Soggetto Preposto.....	8
6.1 Nomina del Soggetto Preposto	8
6.2 Funzioni del Soggetto Preposto; adempimenti.	8
7. Comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR.	9
7.1 Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti MAR	9
7.2 Esenzioni dagli obblighi di comunicazione	9
7.3 Obblighi di comunicazione della Società/del Preposto	9
8. Periodo di chiusura (c.d. Black-out period).....	10
8.1 Premessa	10
8.2 Divieti, eccezioni e obblighi per Persone Rilevanti	10
Sezione III – Disposizioni Finali	12
9. Violazioni della procedura e sanzioni	12
10. Aggiornamento, Modificazioni e Integrazioni della Procedura	12
11. Disposizioni finali	13
12. Trattamento dei Dati Personali	13
13. Conservazione e accesso alla documentazione	13
14. Elenco documenti aggiuntivi ad integrazione della Procedura	13

Sezione I – Definizioni e disposizioni generali

1. Scopo e campo di applicazione

La Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Internal Dealing nei confronti della Società e del mercato, nonché gli obblighi della Società nei confronti del pubblico ed è dotata di efficacia cogente nei riguardi dei Soggetti Internal Dealing ancorché gli stessi non abbiano restituito copia della presente Procedura sottoscritta ai sensi del successivo articolo 13.

Sono oggetto di comunicazione le Operazioni Rilevanti MAR, eseguite dai Soggetti Internal Dealing.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Internal Dealing dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, ove applicabili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

2. Riferimenti

Si riporta di seguito una elencazione dei principali riferimenti normativi in materia di *internal dealing*, vigenti alla data di approvazione della presente Procedura:

- (i) Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;
- (ii) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica;
- (iii) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (iv) Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (cd. Regolamento Emittenti).

3. Definizioni

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura i termini indicati con la lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel presente articolo.

Collegio Sindacale: indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

Autorità Competente: indica Consob, quale autorità competente ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, del Regolamento MAR.

Controllate: indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

Data di Effettuazione: indica, a titolo esemplificativo, il giorno in cui:

- (i) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto oggetto dell'Operazione Rilevante MAR (come *infra* definita);
- (ii) è stata eseguita l'assegnazione degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, degli strumenti finanziari collegati spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Obbligazioni;
- (iii) è stata eseguita l'assegnazione di strumenti finanziari, di strumenti finanziari derivati, di strumenti finanziari collegati a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

Euronext Access Milan: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

ESMA: indica l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Gruppo: indica la Società e le sue Controllate.

Investor Relator: indica il responsabile dell'Ufficio *Investor Relations* della Società.

MAR: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*) come successivamente modificato e integrato.

Obbligazioni: indica il prestito obbligazionario che sarà emesso dalla Società presso Euronext Access Milan.

Organo Amministrativo: indica l'organo amministrativo della Società, di volta in volta in carica.

Operazione Rilevante MAR: indica le operazioni indicate nell'Allegato B alla presente Procedura e compiute dalle Persone Rilevanti MAR aventi ad oggetto Strumenti Finanziari della Società, strumenti derivati o Strumenti Finanziari Collegati.

Persone Rilevanti MAR o Soggetti Internal Dealing: indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti MAR.

Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti MAR: indica

- a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- d) una persona giuridica, trust o partnership, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante MAR o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) sopra, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Regolamento Delegato (UE) 2016/522: indica il Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, che integra il MAR per quanto riguarda, tra l'altro, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

Regolamento Emittenti: indica il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento Euronext Access Milan: indica il regolamento del mercato Euronext Access Milan.

Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523: indica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016.

Servizio per la Diffusione dell'Informativa Regolamentata o SDIR: indica un servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa CONSOB che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico ed all'Autorità Competente.

Soggetto Preposto: si intende quanto stabilito all'articolo 6.

Soggetto Rilevante MAR: intende una persona che svolge funzioni amministrative, di controllo o di direzione, la quale sia:

- a) un componente dell'organo amministrativo o un sindaco effettivo del Collegio Sindacale della Società;
- b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate¹ concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

Strumenti Finanziari: indica (i) le azioni, (ii) gli strumenti di debito (ivi incluse le Obbligazioni), e (iii) gli strumenti derivati della Società.

Strumenti Finanziari Collegati: si intendono gli strumenti finanziari qualificati dall'articolo 3, comma 2, lettera b), MAR, con riferimento agli Strumenti Finanziari emessi dalla Società.

TUF: Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato.

¹ Ai sensi dell'articolo 7 del MAR per "*informazione privilegiata*" si intende un'informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società, le sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari. Un'informazione si ritiene avente un carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lett. a). sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate informazioni di carattere preciso tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro. Un'informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se presenta i caratteri di informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e quivi enunciati.

Sezione II – Disciplina dell'Internal Dealing

4. Identificazione dei Soggetti Internal Dealing

Ai fini dell'adempimento delle disposizioni della presente Procedura e in osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 19, comma 5, del MAR, la Società, tramite il Soggetto Preposto, identifica i Soggetti Internal Dealing sulla base delle definizioni di cui all'articolo 1 della presente Procedura e, sempre tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare per iscritto i Soggetti Internal Dealing dell'avvenuta identificazione e degli obblighi loro spettanti ai sensi di legge e della presente Procedura.

Il Soggetto Preposto comunica al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile, in caso di modifica delle informazioni rilevanti a seguito di modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i Soggetti Internal Dealing interessati, l'elenco dei soggetti della Società qualificati come Soggetti Internal Dealing.

Il Soggetto Preposto notifica per iscritto tempestivamente ai Soggetti Rilevanti MAR l'avvenuta identificazione ed i connessi obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla Procedura.

I Soggetti Rilevanti MAR devono comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto l'elenco delle Persone ad essi Strettamente Collegate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati. I Soggetti Rilevanti MAR informano per iscritto le Persone Strettamente Collegate degli obblighi agli stessi spettanti ai sensi della presente Procedura, eventualmente avvalendosi del modello di notifica *sub* Allegato E. Una copia della suddetta comunicazione deve essere conservata a cura degli stessi.

5. Individuazione delle Operazioni Rilevanti MAR

Ai fini della presente Procedura, le Persone Rilevanti MAR sono tenute a comunicare alla Società e all'Autorità Competente tutte le Operazioni Rilevanti MAR.

5.1 Identificazione delle Operazioni Rilevanti MAR

Le Operazioni Rilevanti MAR comprendono le operazioni elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato B.

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la Persona Rilevante MAR compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

5.2 Esclusioni

Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti MAR:

- (i) le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno civile, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti MAR effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante MAR. L'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti MAR successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco dello stesso anno civile. Per gli Strumenti Finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell'ESMA;
- (ii) le transazioni relative a Strumenti Finanziari Collegati della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione agli Strumenti Finanziari della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- (b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione agli Strumenti Finanziari della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
- (c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione agli Strumenti Finanziari della Società e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che gli Strumenti Finanziari della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

5.3 Disposizioni di coordinamento

Le Operazioni Rilevanti MAR dovranno essere comunicate con le modalità e nei termini precisati nel successivo articolo 7.

6. Funzioni del Soggetto Preposto

6.1 Nomina del Soggetto Preposto

L'*Investor Relator*, come di volta in volta nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR.

Il Soggetto Preposto potrà delegare volta per volta uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti nella e connessi alla presente Procedura.

Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione di personale della Società appositamente individuato ed incaricato.

6.2 Funzioni del Soggetto Preposto; adempimenti.

In particolare, il Soggetto Preposto è responsabile di:

- (i) predisporre ed aggiornare l'elenco nominativo dei Soggetti Internal Dealing (l'"**Elenco**");
- (ii) designare uno o più sostituti nel caso di sua indisponibilità;
- (iii) informare per iscritto i Soggetti Internal Dealing del loro inserimento nel relativo elenco e il loro assoggettamento agli obblighi e ai divieti previsti dalla Procedura e dalla normativa rilevante;
- (iv) trasmettere, unitamente all'informativa di cui alla lett. iii), copia della Procedura;
- (v) fornire assistenza ai Soggetti Internal Dealing affinché le Operazioni Rilevanti MAR siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;
- (vi) provvedere al ricevimento delle comunicazioni ed alla loro diffusione al pubblico e all'Autorità Competente, nei termini stabiliti dalla Procedura, delle Operazioni Rilevanti MAR;
- (vii) curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR e di quelle diffuse al mercato;

- (viii) assicurare la conoscenza della presente Procedura da parte dei Soggetti Internal Dealing, fornendo, a richiesta, informazioni e chiarimenti, per facilitare l'esatto adempimento delle comunicazioni previste;
- (ix) vigilare, altresì, sull'applicazione della Procedura, nonché segnalare, nel caso ne abbia conoscenza, eventuali violazioni da parte dei Soggetti Internal Dealing al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza della Società, ove nominato;
- (x) analizzare il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui alla presente Procedura;
- (xi) proporre al Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell'Amministratore Delegato, eventuali aggiornamenti della Procedura richiesti da modifiche delle disposizioni normative applicabili, nonché segnalare al medesimo eventuali miglioramenti e integrazioni in funzione dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato in materia.

Il Soggetto Preposto svolge l'incarico nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza, avendo cura di non anteporre mai il proprio interesse personale a quello della Società, evitando quindi qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.

7. Comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR.

7.1 Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti MAR

Le Persone Rilevanti MAR comunicano le Operazioni Rilevanti MAR alla Società ed all'Autorità Competente.

In particolare, le Persone Rilevanti MAR comunicano le Operazioni Rilevanti MAR:

- (a) al Soggetto Preposto della Società, entro tre giorni lavorativi successivi alla Data di Effettuazione dell'Operazione rilevante MAR con le seguenti modalità alternative (i) inoltro della comunicazione via PEC all'indirizzo mar.autobrennero@legalmail.it; (ii) trasmissione della comunicazione a mezzo raccomandata a/r presso la sede della Società in Via Berlino 10 – 38121 Trento (TN); o (iii) trasmissione della comunicazione a mezzo raccomandata a mano;
- (b) all'Autorità Competente tempestivamente e, comunque, non oltre il terzo giorno lavorativo successivo la Data di Effettuazione dell'Operazione Rilevante MAR, via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it; in ogni caso occorre specificare come destinatario "*Ufficio Informazione Mercati*" e indicare all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*".

La comunicazione deve essere effettuata fornendo le informazioni (ove disponibili) richieste dal modello riportato nell'Allegato del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 e allegato alla presente Procedura (**Allegato A – Filing Model**), restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.

Le Persone Rilevanti MAR sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, all'Autorità Competente ed al pubblico e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

7.2 Esenzioni dagli obblighi di comunicazione

Per quanto riguarda i casi di esenzione dagli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura, si rinvia al paragrafo 5.2 che precede.

7.3 Obblighi di comunicazione della Società/del Preposto

Il Soggetto Preposto fornirà alle Persone Rilevanti MAR, a mezzo telefax o e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.1.

Al fine di permettere alla Società di effettuare le comunicazioni al pubblico delle Operazioni Rilevanti MAR una volta ricevute dai Soggetti Internal Dealing le informazioni, il Soggetto Preposto predispone la comunicazione al pubblico tempestivamente e la diffonde secondo quanto previsto nella presente Procedura.

La Società deve comunicare al pubblico entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 7.1, l'Operazione Rilevante MAR mediante l'invio di un avviso tramite SDIR e la pubblicazione sul proprio sito web, di tutte le informazioni relative ad ogni Operazione Rilevante MAR effettuata da una Persona Rilevante MAR. A tal fine, il Soggetto Preposto provvede a comunicare al pubblico – tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate e pubblicazione sul sito internet della Società – le Operazioni Rilevanti MAR compiute dalle Persone Rilevanti MAR notificate alla Società nel rispetto dei termini e delle modalità di cui alla presente Procedura.

8. Periodo di chiusura (c.d. Black-out period).

8.1 Premessa

In conformità con quanto previsto all'articolo 19, comma 11, del Regolamento MAR, alle Persone Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere le Operazioni Rilevanti MAR per conto proprio ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario (il "**Periodo di Chiusura**")² precedenti l'annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale e di ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

8.2 Divieti, eccezioni e obblighi per Persone Rilevanti

Il divieto non si applica:

- (i) nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso;
- (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; ed altresì
- (iii) nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'art. 9 del Regolamento Delegato 2016/522 come riportate nell'Allegato C della presente Procedura.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione.

Oltre quanto previsto al precedente capoverso, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai soggetti indicati al precedente capoverso è vietato o limitato il compimento di operazioni.

La Persona Rilevante MAR interessata dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l'Operazione Rilevante MAR, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla Persona Rilevante MAR ed esulano dal suo controllo.

² Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Periodo di Chiusura si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la Persona Rilevante MAR:

- (i) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- (ii) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

Sezione III – Disposizioni Finali

9. Violazioni della procedura e sanzioni

Ai sensi della Normativa Internal Dealing, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società e dei Soggetti Internal Dealing delle sanzioni di varia natura ai sensi della normativa vigente.

L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa nella Società ai sensi dell'art. 187-*quinquies* del TUF e dell'art. 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231/2001.

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società e/o una Società Controllata dovesse (i) incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie e/o (ii) anche in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità, subire un grave danno (ivi inclusi i danni di immagine), la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni e/o il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Controllate.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un componente dell'organo amministrativo, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello allegato alla presente Procedura, la Società provvederà alla relativa comunicazione all'Autorità Competente ed al pubblico precisando che il ritardo/l'incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente ai Soggetti Internal Dealing.

Si rammenta, infine, che il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di operazioni compiute dai Soggetti Internal Dealing è passibile di sanzioni penali e amministrative nei confronti di coloro che li hanno commessi ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro tempore* applicabili.

10. Aggiornamento, Modificazioni e Integrazioni della Procedura

Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza o di modificazioni di natura non sostanziale la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura dell'Amministratore Delegato. In tal caso, l'Amministratore Delegato è tenuto a informarne il Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva dello stesso, il quale provvede alla successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte nella medesima riunione.

Il testo aggiornato della Procedura dovrà essere portato a conoscenza dei Soggetti Rilevanti MAR ai sensi dell'articolo 11 che segue.

11. Disposizioni finali

Il Soggetto Preposto, invia la presente Procedura a tutti i Soggetti Rilevanti MAR.

I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a: (i) restituire copia firmata della comunicazione di cui all'Allegato D della presente Procedura per ricevuta e accettazione e comunicare al Soggetto Preposto l'elenco delle Persone Strettamente Collegate nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della stessa.

12. Trattamento dei Dati Personali

All'atto del ricevimento della Procedura, i Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a sottoscrivere una comunicazione, sul modello di cui all'Allegato D, che attesti, tra l'altro: i) l'integrale accettazione dei contenuti della Procedura; ii) l'impegno a notificare per iscritto alle Persone ad essi Strettamente Collegate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della Normativa Internal Dealing e a conservare copia della relativa notifica; e iii) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ove applicabile

Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare e conservare determinati dati personali dei Soggetti Internal Dealing. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla Normativa Internal Dealing.

I Soggetti Internal Dealing sono, pertanto, tenuti in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, che nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e dalle disposizioni di legge in materia, inclusa negli Allegati D ed E alla presente Procedura. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia su un obbligo di legge, sia sulla valutazione, condotta dalla Società, in qualità di Titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.

Con la sottoscrizione degli Allegati D ed E da parte dei Soggetti Internal Dealing, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa Internal Dealing e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

13. Conservazione e accesso alla documentazione

La presente Procedura è messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.autobrennero.it) e presso la sede sociale in via Berlino, n. 10, 38121 – Trento.

14. Elenco documenti aggiuntivi ad integrazione della Procedura

Si riporta di seguito l'elenco della documentazione allegata alla presente Procedura:

- (i) Allegato A: Filing Model;
- (ii) Allegato B: Operazioni Rilevanti MAR;

- (iii) Allegato C: Circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 che determinano esenzione dal divieto relativo al black-out period;
- (iv) Allegato D: Modello di comunicazione ai Soggetti Rilevanti MAR;
- (v) Allegato E: Modulo di notifica alle Persone Strettamente Collegate.

Allegato A - Filing Model

Allegato del Regolamento delegato di esecuzione (UE) 2016/523

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente collegate

1 **Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata**

- a) Nome *[Per le persone fisiche: nome e cognome.]*
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

2 Motivo della notifica

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| a) | Posizione/qualifica | <p><i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i></p> <p><i>[Per le persone strettamente associate,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i> |
| b) | Notifica iniziale/modifica | <p><i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i></p> |

3 **Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta**

- | | | |
|----|------|--|
| a) | Nome | [Nome completo dell'entità.] |
| b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442] |

4 **Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate**

- a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento
- Codice di identificazione
- [— Indicare la natura dello strumento:
- un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;
 - una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.
 - Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

- b) Natura dell'operazione
- [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.
- A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

- c) Prezzo/i e volume/i

Prezzo/i	Volume/i

[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

- d) Informazioni aggregate
- [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:*
- *si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;*
 - *sono della stessa natura;*
 - *sono effettuate lo stesso giorno e*
 - *sono effettuate nello stesso luogo;*
- Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]*
- [Informazioni sui prezzi:*
- *nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;*
 - *nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.*
- Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]*
- e) Data dell'operazione
- [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.*
- Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]*
- f) Luogo dell'operazione
- [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o*
- se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]*

(¹) Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

Allegato B - Operazioni Rilevanti MAR

Le Operazioni Rilevanti MAR includono:

1. la costituzione in pegno ovvero in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti MAR³;
2. operazioni effettuate da coloro che professionalmente predispongono o eseguono operazioni oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti MAR, anche quando è esercitata discrezionalità; e
3. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante MAR o una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti MAR;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente;
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi della presente Procedura, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

Inoltre, le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e Strumenti Finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

³ L'art. 19 del MAR chiarisce: "*Ai fini della lettera a) non è necessario notificare una concessione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto depositato a meno che e fino a quando tale pegno o altra garanzia diventa accessorio ad ottenere una specifica facilitazione creditizia*".

- l) le operazioni effettuate in prodotti, panier e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri Strumenti Finanziari a essi collegati.

⁴ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

Allegato C - Circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 che determinano esenzione dal divieto relativo al *black-out period*

Articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522

“L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a. *alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:*
 - i. *il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;*
 - ii. *la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;*
- b. *alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;*
- c. *la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - i. *la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;*
 - ii. *la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;*
 - iii. *la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;*
- d. *la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- i. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;*
- ii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;*
- iii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;*
- e. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;*
- f. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita."*

Allegato D - Modello di comunicazione ai Soggetti Rilevanti MAR

Oggetto: **Comunicazione ai sensi della normativa vigente e della Procedura Internal Dealing di Autostrada del Brennero S.p.A. Inserimento nell'elenco dei Soggetti Internal Dealing.**

Gentile _____,

Con la presente La informiamo che, in conformità alla procedura in materia di *internal dealing* (la "**Procedura Internal Dealing**") adottata da Autostrada del Brennero S.p.A. (la "**Società**") in ottemperanza agli obblighi normativi previsti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 (il "**MAR**") e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, Lei è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Internal Dealing della Società (l' "**Elenco**").

Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi rinviando ai contenuti della Procedura Internal Dealing (allegata alla presente) e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.

Le segnaliamo altresì che Lei è tenuto a comunicare per iscritto alle Persone Strettamente Collegate (come definite nella Procedura Internal Dealing) a Lei gli obblighi sulle stesse gravanti ai sensi della normativa in materia di *internal dealing*, potendo a tal fine utilizzare il modello ad essa allegato, conservando copia di tale comunicazione.

La preghiamo di voler confermare la presa d'atto e accettazione della presente comunicazione e della Procedura allegata, mediante sottoscrizione di copia della dichiarazione di seguito riportata.

Cordiali saluti,

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____, nella qualità di Soggetto Rilevante MAR ai sensi della Procedura Internal Dealing;

PRENDE ATTO

di essere stato incluso/a nell'Elenco dei Soggetti Internal Dealing ai sensi della Procedura Internal Dealing adottata dalla Società e

DICHIARA

di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di *internal dealing* e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura Internal Dealing della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni e a darne comunicazione ai soggetti qualificati come Persone Strettamente Collegate al medesimo ai sensi della vigente normativa e della Procedura Internal Dealing.

Il sottoscritto si impegna, in particolare, a: (i) notificare per iscritto la Procedura Internal Dealing alle persone al medesimo strettamente legate; (ii) conservare copia della notifica; nonché (iii) trasmettere una copia della notifica anche al Soggetto Preposto.

Il sottoscritto comunica il seguente elenco delle Persone Strettamente Collegate al medesimo.

ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE AL SOGGETTO RILEVANTE MAR			
CONIUGE O <i>PARTNER</i> EQUIPARATO AL CONIUGE AI SENSI DELLA NORMATIVA ITALIANA			
COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	
FIGLI A CARICO AI SENSI DEL DIRITTO NAZIONALE			
COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	
I PARENTI CHE ABBIANO CONDIVISO LA STESSA ABITAZIONE DA ALMENO UN ANNO			
COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> LE CUI RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE SIANO RIVESTITE DAL SOGGETTO RILEVANTE MAR O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE SOPRA ELENcate			
DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE E P. IVA	CARICA RICOPERTA (E INDICAZIONE DELLA PERSONA STRETTAMENTE COLLEGATA AL SOGGETTO RILEVANTE MAR)

PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL SOGGETTO RILEVANTE MAR O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE SOPRA ELENcate			
DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE E P. IVA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE (E INDICAZIONE DELLA PERSONA STRETTAMENTE COLLEGATA AL SOGGETTO RILEVANTE MAR)
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> COSTITUITI A BENEFICIO DEL SOGGETTO RILEVANTE MAR O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE SOPRA ELENcate			

DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE E P. IVA	PERSONA STRETTAMENTE COLLEGATA AL SOGGETTO RILEVANTE MAR
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> I CUI INTERESSI ECONOMICI SIANO SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI A QUELLI DEL SOGGETTO RILEVANTE MAR O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE SOPRA ELENCAE			
DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE E P. IVA	PERSONA STRETTAMENTE COLLEGATA AL SOGGETTO RILEVANTE MAR

Firma

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni ("**GDPR**"), Le rendiamo infine noto che i dati personali raccolti sono necessari per l'iscrizione nell'elenco dei Soggetti Internal Dealing e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle informazioni privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati

dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se del caso la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi al Soggetto Preposto ai sensi della Procedura, tramite *e-mail*, all'indirizzo [●].

Cordiali saluti.

Autostrada del Brennero S.p.A.

Per presa visione

Allegato E - Modulo di notifica alle Persone Strettamente Collegate

Egregio Sig. [●] / Gentile Signora [●],

[indirizzo]

[a mezzo [●]]

[●, [data]]

Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Collegate ai sensi della Procedura in materia di *Internal Dealing* di Autostrada del Brennero S.p.A.

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●], Caro/a [●],

scrivo la presente ai sensi della Procedura in materia di *Internal Dealing* di Autostrada del Brennero S.p.A. (la “**Società**”), allegata alla presente (la “**Procedura**”), per informarLa/Ti [ovvero *in alternativa*] per informare [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] di quanto segue.

In ragione dell’incarico da me ricoperto quale [●] della Società, trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni normative vigenti in materia di *Internal Dealing* oltre che la Procedura adottata al riguardo dalla Società.

In conseguenza di quanto precede, stante il rapporto che ci lega [a seconda dei casi, precisare la natura del rapporto che lega il Soggetto Rilevante MAR alla Persona Strettamente Collegata], Lei/Tu [ovvero *in alternativa*] [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] sei/è qualificabile come [Persona a me Strettamente Collegata] ai sensi della normativa vigente e della predetta Procedura.

In ragione di ciò, ho provveduto a indicare alla Società il Suo/Tuo nominativo [ovvero *in alternativa*] il nominativo di [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] e i relativi dati identificativi affinché la Società potesse provvedere a iscriverLa/Ti [ovvero *in alternativa*] a iscrivere [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa], quale Persona a me Strettamente Collegata, nell’elenco dei Soggetti *Internal Dealing* che la medesima Società è tenuta a predisporre ai sensi della normativa vigente e della Procedura.

In relazione a quanto precede, La/Ti [ovvero *in alternativa*] invito [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] a:

- prendere visione della presente e dei relativi allegati;
- restituirmi tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati.

Si ricorda inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di *Internal Dealing* è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni (“**GDPR**”), si rende noto che i dati personali raccolti sono necessari per l’iscrizione nell’elenco dei Soggetti *Internal Dealing* e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l’ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle informazioni privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati

dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui quali i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Sarà possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se del caso la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società. Infine, qualora si ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, è previsto il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La/Ti prego di rivolgerti/Ti, oltre che al sottoscritto, al Soggetto Preposto individuato dalla Società ai sensi della Procedura, tramite *PEC*, all'indirizzo mar.autobrennero@legalmail.it.

Cordiali saluti.

Autostrada del Brennero S.p.A.

Per presa visione
